



SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA E DI INTERVENTI DI AIUTO-AUTONOMIA PERSONALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NUMERO GARA SIMOG 8604304

CIG 9275613DFB

Indice generale

Art. 1 Oggetto del contratto	3
Art. 2 Durata del contratto	3
Art. 3 Finalità dell'appalto.....	3
Art. 4 Destinatari	4
Art. 5 Descrizione del servizio	4
Art. 6 Descrizione degli interventi di cura della persona di educazione a domicilio, a scuola e nei luoghi di vita di relazione e di aiuto/autonomia personale.....	5
Il servizio di Assistenza nell'ambito della Domiciliarità viene assicurato nei seguenti ambiti:	5
A) Assistenza a domicilio.....	5
Art. 7 Orario di svolgimento del servizio	7
Art. 10 Modello organizzativo e tecnologico del Servizio di assistenza domiciliare e di aiuto-autonomia personale	8
Art. 15 Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio	15
Art. 17 Costo del servizio, fatturazione e modalità di pagamento	20
Art. 18 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	21
Art. 19 Clausola revisione prezzi.....	21
Art. 20 <i>Standards</i> tecnici e norme di sicurezza	21
Art. 21 Norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro.....	22
Art. 22 Garanzie assicurative.....	22
Art. 24 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali.....	26
Art. 25 Cauzione definitiva.....	26
Art. 26 Trattamento dei dati.....	27
Art. 27 Responsabile esterno del trattamento dei dati	28
Art. 28 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013	32
Art. 29 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"	32
Art. 30 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità	32
Art. 31 Stipulazione del contratto	33
Art. 32 Cessione del contratto e subappalto.....	33
Art. 33 Spese contrattuali, imposte e tasse	33
Art. 34 Foro esclusivo.....	34
Art. 35 Facoltà di recesso	34
Art. 36 Norme e condizioni finali	34

Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

- a) servizio di assistenza domiciliare;
- b) interventi di aiuto personale e di promozione dell'autonomia personale;
- c) servizio di assistenza a scuola;
- d) assistenza nei luoghi di vita di relazione

a favore di persone con disabilità in età evolutiva ed in età adulta, residenti nel territorio dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", secondo i piani e i programmi definiti dai competenti servizi dell'Azienda U.L.S.S. (L.104/1992, L.R.55/1982, L.R. 11/2001, DGR 1338/2013, L.R. n. 48/2018).

Il servizio oggetto del presente appalto è descritto all'art. "Descrizione del servizio".

Art. 2 Durata del contratto

La durata dell'appalto è fissata in 36 mesi, a decorrere dalla data che verrà precisata nel contratto.

Allo scadere del servizio l'Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare i servizi alle condizioni convenute, fino a quando l'Amministrazione non abbia provveduto ad individuare il nuovo affidatario.

In ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

Si evidenzia che nel periodo antecedente all'effettivo avvio del servizio di cui trattasi, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad acquisire i progetti individualizzati di assistenza domiciliare/aiuto e autonomia personale agli utenti, e a mettere a punto il sistema informativo di rilevazione e trasmissione dati del servizio svolto, secondo le specifiche dell'Azienda U.L.S.S., al fine di garantire sin dall'inizio dell'affidamento la piena funzionalità del servizio, come richiesto dal presente capitolato.

Art. 3 Finalità dell'appalto

Il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto-autonomia personale è finalizzato a creare le condizioni personali e ambientali idonee a prevenire e contrastare situazioni di disagio e a sviluppare condizioni di salute e di autonomia personale, anche attraverso la promozione di tutte le potenzialità espressive e relazionali, mediante interventi personalizzati adeguati ai bisogni delle persone assistite, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita delle stesse persone e delle loro famiglie.

Nello specifico il servizio é volto a:

- promuovere condizioni di salute e di benessere della persona con disabilità mediante specifiche azioni di cura della persona e dell'ambiente in cui la stessa vive;
- favorire la permanenza della persona con disabilità nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente di vita;

- favorire e sostenere la vita di relazione della persona con disabilità nei vari contesti di vita di riferimento;
- concorrere a rimuovere gli ostacoli che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione sociale della persona con disabilità;
- garantire il supporto alla famiglia rispetto ai compiti assistenziali ed educativi nei confronti della persona con disabilità;
- offrire alle famiglie momenti di sollievo rispetto al carico assistenziale;
- favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia della persona con disabilità;
- sostenere la persona con disabilità nei processi di crescita personale, promuovendo l'autodeterminazione nella costruzione di un proprio progetto di vita;
- consentire l'inclusione scolastica della persona con disabilità quale presupposto di crescita personale e sociale;
- favorire la partecipazione della persona con disabilità alle attività di socializzazione e ricreative presenti nel territorio;
- promuovere una cultura della solidarietà e di condivisione nei confronti della persona con disabilità e della sua famiglia.

Art. 4 Destinatari

I servizi di assistenza a domicilio, a scuola e nei luoghi di vita di relazione, gli interventi di aiuto/autonomia personale, nei termini e modalità esposte nel presente Capitolato, sono rivolti a minori e ad adulti con disabilità nei termini indicati all'art. 1 del presente Capitolato.

L'accesso ai servizi viene disposto, previa definizione del progetto individualizzato, dai Servizi competenti dell'U.L.S.S. che provvedono anche ad assumere le necessarie intese con la persona assistita e/o con la sua famiglia, con rappresentanti legali, con la scuola o con altri referenti.

Il bacino di utenza è il territorio dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale".

Art. 5 Descrizione del servizio

L'affidatario attua i servizi di assistenza domiciliare (a casa, a scuola, o nei luoghi di vita sociale ivi comprese le strutture a carattere diurno o residenziale, con progettualità specifiche) e di aiuto-autonomia personale, impiegando personale proprio per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- Funzioni assistenziali: funzioni finalizzate alla cura della persona, dell'ambiente e per l'accompagnamento e l'inserimento nei diversi ambienti di vita e di relazione. Sono funzioni svolte da Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.), qualificati in base alla vigente normativa (o con titolo considerato equipollente ai fini dell'accesso all'impiego, sulla base della vigente normativa).

Stima del fabbisogno annuale (nr. ore): 100.885

- Funzioni educative: le funzioni finalizzate a realizzare specifici progetti educativi caratterizzati da intenzionalità e continuità, volti a promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di inserimento e di partecipazione sociale, agendo sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi in campo educativo, sono svolte da

Educatori in possesso del diploma di laurea di 1° livello in educazione professionale (classe L/SNT2, - classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione - D.M. 02.04.2001) ovvero diploma universitario di Educatore Professionale di cui al D.M. Sanità n. 520/1998 o in possesso del Diploma di Educatore Professionale rilasciato a seguito dei corsi triennali regionali, o in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione, o laurea in Scienze della Formazione.

Stima del fabbisogno annuale: (nr. ore): 1.000

Art. 6 Descrizione degli interventi di cura della persona di educazione a domicilio, a scuola e nei luoghi di vita di relazione e di aiuto/autonomia personale

Il servizio di Assistenza nell'ambito della Domiciliarità viene assicurato nei seguenti ambiti:

A) Assistenza a domicilio

Per assistenza a domicilio si intende un insieme di prestazioni di cura della persona e/o di educazione rese nell'ambito dell'ambiente familiare/di vita, previste nel progetto individualizzato predisposto dai Servizi U.L.S.S. competenti e finalizzate a promuovere condizioni soggettive ed ambientali favorevoli alla salute e alla crescita individuale e sociale della persona con disabilità e a prevenire ogni rischio di emarginazione sociale.

Funzioni:

- Svolgere interventi di cura e igiene a favore della persona e dell'ambiente in cui la stessa vive;
- cooperare con gli operatori sanitari competenti per l'attuazione di interventi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.);
- attuare interventi volti a favorire le attività quotidiane dell'utente, a sostenere la vita di relazione e a superare l'isolamento sociale;
- svolgere funzioni di segretariato sociale di tipo informativo;
- fornire elementari indicazioni di educazione alla salute;
- sensibilizzare alla cura, al rispetto della propria persona ed all'uso corretto dei vari servizi che il territorio offre;
- promuovere interventi socio-educativi e formativi a favore della persona disabile e della sua famiglia.

Le prestazioni sono erogate a domicilio della persona assistita, per alcune ore giornaliere o settimanali (mattino o pomeriggio) secondo le indicazioni del progetto individualizzato predisposto dai competenti servizi dell'U.L.S.S. Prestazioni assistenziali possono essere erogate anche all'esterno del domicilio dell'utente purché si tratti di interventi mirati a sostenere l'utente nelle attività quotidiane e a consentirne l'integrazione e la socializzazione nel contesto comunitario e relazionale, secondo il principio dell'inclusione e del superamento di ogni forma di isolamento.

La durata delle prestazioni nel tempo sarà commisurata alle esigenze individuali, tenuto conto anche del contesto familiare dell'utente con disabilità.

In ogni caso, gli interventi sono integrativi della famiglia e non sostitutivi della stessa.

Pertanto, saranno attivate le opportune misure affinché il servizio non venga a costituirsi nei confronti dell'utente o della famiglia, come mezzo di atteggiamenti passivi o di deresponsabilizzazione.

B) Interventi di aiuto personale e di promozione dell'autonomia personale.

Gli interventi di aiuto personale e di promozione dell'autonomia personale sono finalizzati a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone in temporanea o permanente e grave limitazione dell'autonomia, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi e altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione.

Obiettivi del servizio di aiuto personale sono:

1. il conseguimento del massimo grado di autonomia delle persone con disabilità mediante l'attuazione di interventi socio-educativi ed assistenziali che devono integrarsi in un progetto unitario, con gli interventi riabilitativi;
2. la permanenza nel proprio nucleo abitativo e familiare.

Funzioni:

- interventi domiciliari di assistenza e sostegno alla persona (assistenza domiciliare nelle ADL /IADL);
- interventi educativi e di integrazione sociale, finalizzati a sviluppare al massimo le potenzialità del disabile nel campo dell'autonomia personale e sociale.

Nel servizio di aiuto alla persona l'operatore svolge prestazioni volte a far superare alle persone con disabilità le difficoltà connesse all'autonomo svolgimento dei fondamentali atti di vita quotidiana e a favorire processi di integrazione/inclusione nell'ambiente sociale.

C) Assistenza a scuola

Per assistenza a scuola si intende un insieme di prestazioni di cura della persona e/o di educazione che consentono all'alunno in condizione di disabilità di accedere alla scuola, di fruire degli spazi interni all'edificio scolastico e di partecipare attivamente ai processi didattici, educativi e di socializzazione della scuola stessa.

L'assistenza a scuola viene erogata per garantire il diritto allo studio, alla salute, all'educazione e all'istruzione/formazione della persona disabile, creando condizioni di integrazione nei diversi ordini e gradi della scuola Pubblica o Privata: Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado, Secondaria di Secondo grado e nei Centri di Formazione Professionale.

L'assistenza potrà essere erogata anche a favore del bambino con disabilità da 0 a 3 anni a supporto dell'inserimento nell'asilo nido.

Funzioni:

- accompagnare, assistere e sostenere l'alunno con disabilità, secondo i programmi individualizzati delineati dai competenti servizi dell'Azienda U.L.S.S. con la Scuola stessa, fornendogli, in base al livello di autonomia e di autosufficienza raggiunto:
 - aiuto nella cura di sé, nella vestizione, nel soddisfacimento dei bisogni fisiologici, ecc.;
 - aiuto nell'assunzione dei pasti;
 - aiuto nella deambulazione e nel corretto movimento di arti invalidi e nell'assunzione della corretta posizione degli arti in condizioni di riposo;
 - aiuto nel corretto uso di accorgimenti e ausili per favorire la maggiore autonomia possibile;
 - aiuto negli spostamenti;
 - stimoli e sostegno sul piano della comunicazione e della relazione con la comunità scolastica;
 - sostegno e aiuto sul piano comportamentale per favorire una miglior relazione sociale;

- collaborazione nella promozione di una cultura della solidarietà, di accettazione e di condivisione nei confronti dell'alunno con disabilità e della sua famiglia.

L'assistenza a scuola viene attuata durante il periodo di attività scolastica. Le prestazioni sono erogate presso la scuola frequentata dall'alunno con disabilità secondo i programmi e le indicazioni definiti dai piani individualizzati. Le prestazioni possono essere anche erogate all'esterno dell'edificio scolastico allo scopo di favorire la massima partecipazione dell'alunno ad attività quali visite guidate, gite, ecc., purché l'intervento dell'operatore sia conforme alle previsioni del progetto individualizzato e debitamente autorizzato dai competenti organismi scolastici.

L'assistenza a scuola viene erogata su formale richiesta dell'istituzione scolastica e con il consenso e l'accordo dei genitori, in applicazione dell'accordo di programma per l'integrazione degli alunni con disabilità vigente tra l'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale", la Scuola ed i Comuni dell'Azienda U.L.S.S. n. 4.

D) Assistenza nei luoghi di vita di relazione

L'assistenza nei luoghi di vita e di relazione persegue l'obiettivo di favorire l'inserimento della persona con disabilità nella comunità di riferimento, ivi compresi i centri di accoglienza residenziale o diurna, agevolandone la partecipazione alla vita culturale, ricreativa e di relazione sociale. L'attività assistenziale potrà, anche in relazione alle risorse disponibili, essere svolta durante le ore notturne e nei giorni festivi, per un monte ore annuo di funzioni assistenziali previsto in 1000 ore, compreso nel monte ore complessivo di funzioni assistenziali.

Funzioni:

L'assistenza nei luoghi di vita di relazione si configura come attività di cura della persona e/o educativa a carattere periodico, stagionale o anche in forme occasionali, specificamente progettate in relazione ai bisogni individuali e alle condizioni di autonomia della persona assistita.

Rientra nella fattispecie l'assistenza resa nel periodo estivo in situazione di aggregazione ricreativa a livello territoriale (Centri estivi, Colonie diurne, Grest, ecc.).

L'assistenza nei luoghi di vita di relazione è resa da operatori di assistenza o da educatori a seconda delle indicazioni dei singoli piani individualizzati predisposti dall'Azienda UssI.

L'attività specifica consiste:

- nell'accompagnamento della persona con disabilità nei luoghi di interesse sociale anche mediante specifico servizio di trasporto e assicurando alla stessa l'assolvimento dei bisogni fisiologici e di cura della persona;
- nell'agevolare l'inserimento nella situazione specifica concorrendo a superare gli ostacoli o le barriere fisiche o sociali;
- nel favorire la partecipazione a situazioni aggregative finalizzate a sviluppare nella persona assistita abilità relazionali e comunicative.

Art. 7 Orario di svolgimento del servizio

Di norma, il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto-autonomia personale, viene effettuato nei giorni feriali (dal lunedì al sabato compreso) nella fascia oraria 7.30 - 19.30, fatte salve le previsioni relative all'assistenza in ambito residenziale, di cui al precedente art.6, punto d). L'orario specifico è definito in base al progetto individualizzato della persona, redatto, con

riguardo al bisogno accertato, dai competenti organismi tecnici dell'U.L.S.S.. Eventuali variazioni del Progetto individualizzato vanno preventivamente concertate dagli organismi tecnici dell'U.L.S.S. con il Referente coordinatore dell'affidatario.

Art. 8 Progetto individualizzato

Il progetto individualizzato è lo strumento mediante il quale i referenti tecnici aziendali U.L.S.S. individuano per ciascuna persona assistita i bisogni assistenziali, gli obiettivi da conseguire, le risorse e tracciano le forme, tempi e livelli di intervento.

Art. 9 Attività di trasporto

In casi limitati, legati alle necessità assistenziali della persona, potrà essere chiesta l'attivazione di trasporto e di accompagnamento della persona assistita. In tali situazioni, la Ditta aggiudicataria, previa specifica autorizzazione dei Responsabili dei Servizi aziendali per la disabilità, attiverà il servizio con mezzi e personale propri.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare anche per tali prestazioni il costo chilometrico, che comunque non costituirà elemento di valutazione ai fini dell'aggiudicazione del servizio di assistenza oggetto del presente capitolato.

Art. 10 Modello organizzativo e tecnologico del Servizio di assistenza domiciliare e di aiuto-autonomia personale

La Ditta affidataria dovrà organizzare il servizio adottando le seguenti modalità organizzative:

- a) Creare una rete operativa** in collegamento con i Servizi Aziendali U.L.S.S. competenti, munita di adeguate risorse umane e strumentali idonee ad attuare e a gestire gli interventi e a garantire lo svolgimento delle relative funzioni amministrative (resoconti dell'attività, fornitura periodica dei dati), secondo le modalità e i tempi concordati con l'Azienda U.L.S.S.. In particolare, l'attività della rete operativa è condotta da personale dotato di adeguate conoscenze professionali che gli consentono di interagire con il mondo della scuola, con le famiglie e con i responsabili dei servizi che hanno in carico la persona assistita. La rete operativa deve disporre di almeno una sede operativa collocata nel territorio dell'Azienda U.L.S.S. n.4, funzionante dal lunedì al sabato, con apertura giornaliera per un numero di ore adeguate, al fine di assicurare un efficace ed efficiente coordinamento tra servizi U.L.S.S. n.4 la Ditta stessa e l'utenza; la Ditta dovrà comunque garantire l'apertura giornaliera a partire dalle ore 7.30;
- b) Individuare un referente coordinatore:** figura qualificata e dotata di esperienza nella gestione di servizi assistenziali con il compito di garantire il funzionamento della rete operativa, la corretta gestione del servizio per gli aspetti organizzativi e tecnici, e di tenere i rapporti funzionali con l'Azienda committente;
- c) Adottare un sistema informativo telematico.** Nella gestione quotidiana del servizio, la Ditta aggiudicataria si dovrà avvalere di appositi programmi informatizzati che consentano di rilevare la posizione dei singoli operatori in servizio (presa servizio, assenze, ritardi, variazioni), di renderla immediatamente conoscibile ai Referenti dell'Azienda U.L.S.S. e, nello stesso tempo, organizzare e aggregare i dati a fini di monitoraggio dell'intervento e per corrispondere alle esigenze amministrativo-contabili dell'Azienda U.L.S.S. A tal fine, il sistema da utilizzare deve consentire all'operatore che effettua l'intervento di assistenza di interfacciarsi, in tempo reale, con un sistema informatico in grado di registrare correttamente l'insieme dei dati relativi all'attività svolta, in modo completamente autonomo, ovvero senza richiedere alcun intervento dell'utenza (ad es.: sistema del tipo I.V.R. - Interactive Voice Response);
- d) Proporre i programmi di formazione, informazione/aggiornamento** degli operatori in servizio riguardanti le caratteristiche generali e specifiche del servizio cui sono destinati.

Tale programma comporta, per i nuovi assunti, la proposizione di percorsi di aggiornamento di ordine generale e specifico.

Art 11 Compiti e funzioni specifiche

L'affidatario si impegna a:

- a)** selezionare gli operatori di assistenza da assegnare al servizio oggetto del presente Capitolato nelle differenti articolazioni;
- b)** organizzare e gestire gli interventi assistenziali nei termini definiti dai progetti individualizzati operando le assegnazioni del personale selezionato a ciascuna persona assistita;
- c)** verificare l'andamento quotidiano degli interventi assistenziali attivati, operando gli adeguamenti necessari per garantire la piena rispondenza del servizio alle esigenze della persona assistita, nel contesto della situazione di vita della stessa;
- d)** rilevare eventuali situazioni di criticità nel servizio, adottando d'intesa con i referenti dei servizi aziendali dell'U.L.S.S., i rimedi appropriati;
- e)** segnalare al Referente Coordinatore l'eventuale emergenza di bisogni particolari della persona assistita, non rientranti nelle competenze del servizio;
- f)** rilevare ed organizzare i dati relativi all'attività svolta e predisporre su supporto informatico report mensili (intendendosi per mensile multipli di settimane intere con riferimento mensile) di rendiconto da inviare alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari; la modalità di trasmissione e le specifiche dei contenuti di tale reportistica saranno comunicati dall'Azienda U.L.S.S.;
- g)** garantire un corretto trattamento delle informazioni, relative agli utenti e ai loro ambienti familiari, ai quali gli operatori hanno accesso (Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati);
- h)** il Referente coordinatore del servizio dovrà svolgere funzioni responsabile della corretta esecuzione del servizio e di interfaccia con i Referenti dei Servizi Aziendali, assicurando presenza fisica presso la sede/i operativa/e e reperibilità telefonica, con particolare riferimento alle attività di seguito indicate:
 - 1) curare la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato (selezione degli operatori, assegnazione degli stessi alle persone assistite, previa adeguata formazione/informazione sul caso, gestione dell'attività quotidiana);
 - 2) coordinare gli operatori per la gestione dell'attività affidata, assicurandone il corretto ed efficiente andamento nello svolgimento della attività quotidiana;
 - 3) curare l'andamento generale del servizio, assicurando, con la massima tempestività, le sostituzioni degli operatori ed evitando disservizi nei casi di assenza o di indisponibilità della persona assistita e provvedendo a dare alle parti interessate (famiglia, scuola, comunità, referenti dell'Azienda) le necessarie tempestive informazioni inerenti il servizio (assenze, variazioni, sostituzioni);
 - 4) attivare iniziative di formazione/informazione specifica sul servizio da erogare, rivolte agli operatori incaricati e comunicandole all'Azienda; assicurare il regolare svolgimento della presentazione dei progetti individualizzati agli operatori interessati e promuovere iniziative di formazione/aggiornamento rivolte ai medesimi, coinvolgendo anche i Referenti aziendali interessati;

- 5) assicurare la gestione dei rapporti quotidiani tra famiglia e/o scuola e operatore prevenendo l'insorgenza di situazioni di criticità;
- 6) assicurare che l'operatore incaricato di effettuare il servizio assistenziale disponga delle necessarie istruzioni in ordine alle modalità e strategie di svolgimento dell'attività specifica;
- 7) coordinare e assicurare la raccolta tempestiva e puntuale dei dati di rilevazione del servizio, trasmettendoli all'Azienda U.L.S.S. nei tempi e con le modalità fissati dalla stessa;
- 8) curare e promuovere rapporti di collaborazione con le soggettività attive nel territorio (associazionismo, cooperazione sociale, volontariato,) che erogano prestazioni assistenziali od educative alle medesime persone assistite;
- 9) partecipare agli incontri promossi dai Referenti dei servizi aziendali o dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari in ordine alla valutazione generale del Servizio o per l'esame di problematiche particolari;
- 10) collaborare con gli Uffici Aziendali in attività di programmazione, di monitoraggio e di verifica dell'attività assistenziale di cui al presente capitolato.

Sistema informativo-telematico

L'affidatario si impegna a gestire il servizio avvalendosi di un adeguato sistema di gestione utilizzando tecnologia e software appropriati e idonei a:

- a)** assicurare i collegamenti, diretti ed in tempo reale, tra il centro di coordinamento della ditta appaltatrice e i singoli operatori impegnati nel servizio, ai fini della registrazione del servizio stesso;
- b)** rilevare giornalmente, in tempo reale, le prestazioni erogate a ciascuna persona assistita con la registrazione del tipo di prestazione resa, il luogo dell'attività, l'orario di svolgimento della stessa, il beneficiario, il nome dell'operatore impiegato, e altre informazioni richieste dall'Azienda U.L.S.S. n.4;
- c)** consentire l'accessibilità ai Responsabili dei servizi per la disabilità, in modalità Web, dei dati relativi ai singoli interventi assistenziali in corso e già svolti, al fine di conoscere e verificare puntualmente l'andamento delle attività; il portale Web utilizzato dovrà rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente europea e nazionale in materia di dati personali, in particolare in materia di sicurezza e privacy (Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati);
- d)** organizzare e trasmettere all'Azienda U.L.S.S. i dati e gli elementi informativi, con caratteristiche che verranno indicate dalla Direzione dei servizi socio sanitari, in funzione delle esigenze di servizio e amministrative dell'U.L.S.S. stessa (report periodico sul servizio, rendiconti sull'attività svolta, etc.); la ditta dovrà assicurare le variazioni e gli adeguamenti dei dati elaborati/trasmessi in base a eventuali future esigenze e necessità dell'Azienda U.L.S.S.;
- e)** registrare le comunicazioni delle famiglie e della scuola o di altri soggetti interessati in caso di assenza della persona assistita o di indisponibilità a ricevere la prestazione, al fine di adottare con la necessaria tempestività conseguenti variazioni organizzative;
- f)** prevedere il caricamento iniziale dei dati necessari all'avvio del servizio (anagrafiche soggetti, eventuale storico delle attività) che l'Azienda U.L.S.S. metterà a disposizione;

- g)** mettere a disposizione della Azienda U.L.S.S., alla conclusione del contratto, tutti i dati gestiti in formato strutturato e fruibile secondo specifiche concordate;
- h)** assicurare la necessaria **formazione** del personale dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 che dovrà utilizzare il Sistema informativo-telematico proposto.

L'azienda U.L.S.S. n.4 "Veneto Orientale" metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria sale riunioni per presentazione e formazioni "frontali" e un'aula informatica dotata di postazioni di lavoro collegate alla rete aziendale. L'attività di formazione, oltre che nella fase di avviamento, dovrà essere garantita anche nelle successive fasi di aggiornamento del software, di evoluzione tecnologica o di adeguamento organizzativo-operativo-funzionale del sistema.

Il sistema, inoltre, deve essere dotato di caratteristiche di flessibilità che consentano, all'occorrenza, di integrarsi con altri sistemi informatizzati di rilevazione di dati in area socio sanitaria; il sistema deve anche garantire, senza oneri aggiuntivi, gli aggiornamenti necessari secondo esigenze operative aziendali, anche in relazione a nuove disposizioni o progetti di carattere nazionale o regionale.

In ogni caso il sistema applicativo utilizzato e fornito dall'aggiudicatario dovrà assicurare:

- 1) il rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di dati personali, (Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) nonché da quanto regolamentato nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Azienda U.L.S.S. redatto ai sensi del citato decreto legislativo: ad esempio, le interfacce WEB messe a disposizione degli operatori aziendali dovranno utilizzare protocolli sicuri (https) e dovrà essere garantita la gestione a norma delle credenziali e delle password di accesso;
- 2) la compatibilità delle funzionalità messe a disposizione degli operatori dell'Azienda U.L.S.S. con l'ambiente informatico dell'Azienda medesima che prevede un dominio Aziendale (Active Directory su Windows 2003 Server), un antivirus centralizzato (Trend Micro OfficeScan), l'installazione costante delle patch di sicurezza lato client e l'utilizzo, come browser principale di Internet Explorer (vs. 9.0 e successive) oppure, come possibile alternativa, di Google Chrome. In caso di conflitti l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente all'analisi delle incompatibilità e all'adeguamento del software fornito;
- 3) gli accessi alla procedura dovranno rispettare l'attuale normativa sulla sicurezza e la protezione dei dati personali, prevedendo autenticazione con password personali nel rispetto delle misure di sicurezza (minimo otto caratteri con lettere/numeri/caratteri speciali, scadenza almeno trimestrale, disattivazione automatica del profilo utente dopo sei mesi di inutilizzo) e garantendo la tracciatura (mediante Log accessibili su richiesta) degli accessi e delle attività eseguite sia dagli operatori della Ditta e sia dal personale autorizzato dell'U.L.S.S. (tracciando non solo le operazioni in scrittura, ma anche quelle in lettura);
- 4) la fornitura periodica ed eventualmente, anche su richiesta, di tutti i dati relativi al servizio erogato secondo formati e specifiche che saranno forniti dall'Azienda U.L.S.S.;
- 5) la fornitura su richiesta da parte del personale dell'U.O.S. Sistemi Informativi dell'Azienda U.L.S.S., dell'elenco dei profili con i relativi ambiti di autorizzazione assegnati al personale aziendale autorizzato ad accedere al sistema prevedendo almeno le seguenti informazioni: Utente, ruolo/i assegnati, stato utenza (attiva o meno), data ultimo accesso, data ultimo cambio password, data attivazione, data disattivazione.

Processi formativi e di aggiornamento degli operatori.

L'aggiudicatario si impegna ad integrare il progetto organizzativo e tecnologico con uno specifico progetto di formazione/informazione rivolto agli operatori all'atto dell'assunzione e in corso di attività.

Tale progetto dovrà indicare i programmi di formazione, il numero medio di ore/anno dedicate alla formazione e dovrà considerare gli aspetti salienti del servizio oggetto del presente Capitolato collocato nel sistema dei servizi dell'Azienda U.L.S.S..

Il Referente coordinatore trasmette alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari, ogni anno, il resoconto delle iniziative formative attuate, con l'indicazione delle ore dedicate e il numero di operatori coinvolti, l'indicazione degli argomenti trattati e i relatori impegnati.

Art. 12 Referenti dell'Azienda U.L.S.S.

Sono referenti tecnici dell'U.L.S.S. per i servizi di assistenza a scuola, a domicilio e in altri ambiti della vita sociale e per gli interventi di aiuto-autonomia personale, i Responsabili dei servizi aziendali per la disabilità o loro delegati.

Art. 13 Attività di competenza dell'Azienda U.L.S.S.

L'Azienda U.L.S.S., attraverso i competenti servizi, fornirà alla ditta aggiudicataria le specifiche per la gestione del sistema informativo di rilevazione e trasmissione dati.

Definirà annualmente, nell'ambito del monte orario complessivo disponibile, il volume delle attività per ciascun servizio (art.1 a, b, c, d).

Fornirà al soggetto affidatario tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della progettazione annuale nel suo complesso; il programma indicherà gli utenti, gli obiettivi da raggiungere, la tipologia, quantità e qualità delle prestazioni da erogare, la durata dei progetti, i tempi e le modalità di verifica degli interventi.

Ogni variazione ai programmi (utenza, obiettivi, ore di assistenza, ecc.) disposta dall'Azienda U.L.S.S. sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario non potrà chiedere agli utenti, ai Comuni e alla Regione del Veneto corrispettivi per i servizi affidati.

Compiti dei Referenti dei servizi aziendali U.L.S.S.:

- a)** proporre alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari con cadenza annuale, il piano di intervento dei servizi oggetto del Capitolato, con l'indicazione del fabbisogno di interventi assistenziali previsti per ciascun ambito in cui si articola il servizio;
- b)** accertare e relazionare annualmente alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari lo stato di attuazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, al fine di consentire la verifica dei risultati e il controllo degli stessi anche in rapporto ai costi-benefici. Al fine dell'accertamento, la Direzione dei Servizi Socio Sanitari dispone di accessi ai servizi medesimi e promuove indagini presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni;
- c)** predisporre i progetti individualizzati di aiuto/autonomia personale, assistenza a scuola, a domicilio e in altri ambiti di vita di relazione (obiettivi da raggiungere, tipologia, quantità e qualità delle prestazioni da erogare, durata del progetto, tempi e modalità di verifica, individuazione del responsabile del caso). I progetti individualizzati sono presentati al Referente dell'aggiudicatario per le funzioni

organizzative di competenza unitamente a specifici indicatori di valutazione di risultato;

- d)** creare le condizioni preliminari per la realizzazione dell'intervento attraverso:
 - acquisizione dell'assenso delle famiglie o del rappresentante legale dell'utente per l'attivazione dei programmi assistenziali a favore del congiunto disabile;
 - presentazione del servizio alla famiglia , al rappresentante legale o alla scuola;
 - offrire collaborazione per la progettazione e la conduzione di specifiche attività di formazione/informazione rivolte agli operatori in servizio;
- e)** definire, d'intesa con il Referente coordinatore della ditta, un programma di valutazioni periodiche sui risultati degli interventi svolti. Agli incontri di valutazione possono partecipare anche gli operatori interessati;
- f)** vigilare sulla regolare attuazione del servizio, anche con accessi diretti nel luogo di svolgimento del servizio, incontri periodici con il Referente coordinatore, verifiche dirette con i responsabili scolastici e con le famiglie interessate;
- g)** dare tempestiva comunicazione al Referente coordinatore della ditta di eventuali modifiche dei progetti individualizzati di assistenza a scuola, a domicilio e in ambiti di vita di relazione;
- h)** coordinare gli interventi assistenziali di cui al presente capitolato con gli interventi operati contestualmente sul medesimo soggetto da altri operatori in attuazione di prestazioni rientranti nell'ADI;
- i)** favorire le iniziative di collegamento tra il servizio di assistenza domiciliare (a scuola, a domicilio e in altri luoghi di vita di relazione) e di aiuto/autonomia personale, con i servizi operanti nel territorio, con la scuola, i servizi sociali dei Comuni, il volontariato, promosse dall'aggiudicatario;
- j)** attuare il controllo sullo svolgimento degli interventi assistenziali e sui dati dell'attività resa, trasmessi mensilmente dall'aggiudicatario;
- k)** attestare la regolarità delle prestazioni rese al fine di consentire il pagamento delle competenze economiche spettanti all'aggiudicatario da parte della UOC Servizi alla Persona.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva di sottoporre agli utenti del servizio considerato un proprio questionario di gradimento.

Art. 14 Attività di competenza della ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria dovrà:

- predisporre, con riguardo all'articolazione dell'Azienda U.L.S.S. n. 4, l'assetto organizzativo e gestionale del servizio con la costituzione della rete operativa, intesa come assetto organizzativo finalizzato all'attuazione delle modalità operative dei servizi predisposti in sede di gara, nonché l'individuazione del Referente Coordinatore, del modello di gestione informatica e telematica del servizio e del modello formativo/informativo destinato agli operatori;
- selezionare il personale qualificato e adeguato in conformità ai bisogni delle persone come delineati dai singoli progetti individualizzati;
- attuare, con propria organizzazione operativa e gestionale, tecnologia informatica, personale, mezzi materiali, attività di formazione, i servizi di assistenza alla persona a scuola, a domicilio e in altri ambiti di vita di relazione e interventi di aiuto/autonomia

personale, secondo le indicazioni di intervento formulate nel presente capitolato e in aderenza ai progetti individualizzati;

- garantire almeno una sede operativa nell'ambito del territorio di competenza, funzionante dal lunedì al sabato, con apertura giornaliera per un numero di ore adeguate, al fine di assicurare un efficace ed efficiente coordinamento tra servizi dell'Azienda U.L.S.S., l'aggiudicatario stesso e l'utenza. Si dovrà comunque garantire l'apertura giornaliera a partire dalle ore 7:30;
- sovrintendere all'attività assistenziale al fine di garantirne il regolare svolgimento concorrendo a superare eventuali criticità gestionali;
- fornire agli operatori gli elementi necessari per lo svolgimento della specifica attività assistenziale o educativa presentando il progetto individualizzato della persona assistita con l'esplicitazione degli obiettivi, delle specificità della condizione soggettiva della persona e delle idonee strategie da adottare nello svolgimento della prestazione;
- predisposizione di programmi e di principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza e specificatamente COVID-19;
- fornire agli operatori i dispositivi di protezione individuale (es: guanti, mascherine, occhiali, camici,..) previsti dalla normativa e formare il personale all'uso corretto degli stessi;
- predisporre per gli operatori un vademecum contenente istruzioni di comportamento nelle situazioni di criticità emergenti nel corso dell'attività assistenziale e i riferimenti telefonici necessari;
- promuovere iniziative di aggiornamento e di formazione specifica degli operatori impiegati in conformità agli indirizzi esposti nel presente Capitolato;
- comunicare formalmente ai Referenti aziendali U.L.S.S. il piano di interventi specificando il profilo professionale, la qualifica, il titolo di studio ecc. degli operatori impiegati e i dati relativi alle qualifiche degli operatori assegnati al servizio;
- collaborare con i Referenti dell'U.L.S.S. per la valutazione periodica degli interventi educativi/assistenziali;
- sviluppare sinergie del servizio di assistenza con gli altri servizi socio-sanitari e sociali dell' Azienda U.L.S.S. operanti nel territorio, la Scuola, i Comuni, e la comunità;
- garantire la continuità del servizio in caso di assenza di operatori per malattia, ferie, permessi, ecc., dandone comunicazione tempestiva ai referenti aziendali U.L.S.S. competenti. Nei casi di sciopero, va data comunicazione ai referenti dei servizi aziendali e va garantita l'assistenza domiciliare e scolastica alle persone con disabilità nei limiti stabiliti dalla normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- attuare, mediante appropriato sistema informativo, la rilevazione dei dati riguardanti gli interventi effettuati (tipologia di prestazioni, orari, operatori, utenti, ecc..). Tali dati costituiranno la base dati di produzione dei report mensili al fine di documentare l'andamento del servizio e darne conto, ai fini amministrativi, secondo le indicazioni/direttive che verranno comunicate dalla Direzione dei servizi socio-sanitari dell'U.L.S.S., successivamente all'aggiudicazione.

I report e i file dei dati così rilevati, che accompagneranno la fatturazione del servizio erogato, come precisato nel presente Capitolato, dovranno essere trasmessi su supporto informatico alla U.O.C. Servizi alla Persona, con cadenza mensile, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui l'attività è stata svolta.

La trasmissione dei Report e dei file dovrà avvenire con modalità concordate con l'Azienda U.L.S.S., nel rispetto della sicurezza e della protezione dei dati con modalità sicure (ad es. criptate, sicuramente non "in chiaro" tramite semplice mail);

- attuare gli interventi programmati impiegando operatori dotati dei requisiti previsti dal capitolato. Tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicatario;
- ogni eventuale responsabilità derivante dall'attuazione dei servizi per quanto di competenza dell'aggiudicatario resta a carico dello stesso;
- provvedere, su richiesta e indicazioni dell'Azienda U.L.S.S., alla raccolta ticket relativi alla quota di partecipazione ove dovuta dagli utenti fruitori del servizio di assistenza domiciliare e dei Centri estivi, fatte salve diverse disposizioni organizzative.

Art. 15 Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio

I servizi oggetto dell'appalto di cui si tratta sono attualmente affidati a due Ditte:

- la prima gestisce il servizio di assistenza domiciliare ed interventi di aiuto-autonomia personale a favore di persone con disabilità, con riferimento al territorio dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale";
- la seconda gestisce il servizio oggetto del presente appalto presso le strutture afferenti al comune di Cavallino-Treporti.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, di seguito si indicano i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e forniti dagli appaltatori uscenti a giugno 2022.

Sotto il profilo del fabbisogno richiesto, si fa presente che non vi è perfetta aderenza tra il contratto in essere e l'appalto di cui al presente capitolato.

Nr.	Qualifica	Monte ore settimanali	Livello	Scatti anzianità e dal prossimo scatto	Durata lavoro	Note
1	Coordinatrice	38	D-D2	5	T. indeterminato	Indennità coordinamento
2	Op. di ass. non formato	18	B-B1	5	T. indeterminato	

3	Oper. Socio Sanitario	28	C-C2	5	T. indeterminato	
4	Oper. Di ass. Non formato	28	B-B1	5	T. indeterminato	
5	Oper. Socio Sanitario	25	C-C1	5	T. indeterminato	
6	Op. Socio Sanitario	18	C-C1	5	T. indeterminato	
7	Op. Socio Sanitario	20	C-C1	5	T. indeterminato	
8	Op. Socio Sanitario	18	C-C1	4 (01/10/2022)	T. indeterminato	
9	Op. Socio Sanitario	25	C-C1	4 (01/10/2022)	T. indeterminato	
10	Op. Socio Sanitario	28	C-C1	5	T. indeterminato	
11	Op. Socio Sanitario	22	C-C1	5	T. indeterminato	
12	Op. Socio Sanitario	29	C-C1	1 (01/01/2023)	T. indeterminato	
13	Op. Socio Sanitario	25	C-C1	1 (01/10/2023)	T. indeterminato	
14	Op. Socio Sanitario	24	C-C1	1 (01/02/2024)	T. indeterminato	
15	Op. Socio Sanitario	20	C-C1	3 (01/10/2022)	T. indeterminato	
16	Op. Socio Sanitario	17	C-C1	0 (01/12/2022)	T. indeterminato	
17	Op. Socio Sanitario	28	C-C1	5	T. indeterminato	
18	Op. di ass. Non Formato	24	C-C1	5	T. indeterminato	
19	Op. Socio Sanitario	30	C-C1	4 (01/11/2023)	T. indeterminato	
20	Op. di ass. Non Formato	20	B-B1	5	T. indeterminato	
21	Op. Socio Sanitario	27	C-C1	4 (01/08/2023)	T. indeterminato	
22	Op. Socio Sanitario	12	C-C1	4 (01/10/2022)	T. indeterminato	
23	Op. Socio Sanitario	27	C-C1	5	T. indeterminato	
24	Op. di ass. non formato	15	B-B1	5	T. indeterminato	
25	Op. Socio sanitario	25	C-C1	0 (01/02/2024)	T. determinato (03/07/2022)	
26	Op. Socio sanitario	20	C-C1	0 (01/02/2024)	T. determinato (02/10/2022)	
27	Op. Socio sanitario	24	C-C1	3 (01/03/2023)	T. indeterminato	
28	Op. Socio sanitario	20	C-C1	1 (01/12/2022)	T. indeterminato	
29	Op. Socio Sanitario	23	C-C1	1 (01/02/2023)	T. indeterminato	

30	Op. Socio Sanitario	20	C-C1	5	T. indeterminato	
31	Op. di ass. non formato	28	B-B1	0 (01/10/2022)	T. indeterminato	
32	Op. Socio sanitario	24	C-C1	4 (01/11/2022)	T. indeterminato	
33	Op. Socio Sanitario	20	C-C1	2 (01/10/2023)	T. indeterminato	
34	Op. di ass. non formato	20	C-C1	5	T. indeterminato	
35	Op. Socio Sanitario	22	C-C1	1 (01/10/2022)	T. indeterminato	
36	Op. Socio sanitario	30	C-C1	0 (01/10/2023)	T. determinato (30/06/2022)	
37	Op. di ass. non formato	18	B-B1		T. indeterminato	
38	Op. di ass. non formato	20	B-B1	1 (01/10/2022)	T. indeterminato	
39	OP. Socio sanitario	25	C-C1	1 (01/06/2022)	T. indeterminato	
40	Op. Socio sanitario	23	C-C1	0 (01/10/2023)	T. determinato (30/06/2022)	
41	Op. socio sanitario	24	C-C1	4 (01/10/2022)	T. indeterminato	
42	Op. socio sanitario	36	C-C1	5	T. indeterminato	
43	Op. socio sanitario	26	C-C1	2 (01/05/2022)	T. indeterminato	
44	Op. socio sanitario	29	C-C1	0 (01/11/2023)	T determinato (30/06/2022)	
45	Op. di ass. non formato	28	B-B1	1 (01/04/2023)	T. indeterminato	
46	Op. socio sanitario	30	C-C1	5	T. indeterminato	
47	Op. socio sanitario	29	C-C1	0 (01/10/2023)	T. determinato (30/06/2022)	
48	Op. socio sanitario	25	C-C1	5	T. indeterminato	
49	Op. socio sanitario	31	C-C1	5	T. indeterminato	
50	Op. socio sanitario	30	C-C1	5	T. indeterminato	Ind. Differenziata lic. C2 art 48
51	Op. socio sanitario	24	C-C1	1 (01/03/2023)	T. indeterminato	Ind. Differenziata liv. C2 art. 48 per attività educativa

52	Op. socio sanitario	20	C-C1	5	T. indeterminato	
53	Op. socio sanitario	28	C-C1	1 (01/10/2023)	T. indeterminato	
54	Op. socio sanitario	27	C-C1	1 (01/10/2022)	T. indeterminato	
55	Op. socio sanitario	24	C-C1	5	T. indeterminato	
56	Op. socio sanitario	22	C-C1	4 (01/10/2023)	T. indeterminato	
57	Op. socio sanitario	30	C-C1	5	T. indeterminato	
58	Op. di ass. non formato	30	B-B1	1 (01/10/2022)	T. indeterminato	Ind. Differenziata liv. D2 art. 48 per attività educativa
60	Op. di ass. non formato	35	B-B1	3 (01/10/2023)	T. indeterminato	Ind. Differenziata liv. D1 art. 48 per attività educativa
61	Op. socio sanitario	24	C-C1	5	T. indeterminato	Ind. Differenziata liv. C2 art. 48
62	Op. socio sanitario	28	C-C1	5	T. indeterminato	
63	Op. socio sanitario	15	C-C1	5	T. indeterminato	
64	Op. socio sanitario	24	C-C1	3 (01/10/2023)	T. indeterminato	
65	Op. socio sanitario	12	C-C1	1 (01/10/2022)	T. indeterminato	
66	Op di ass. non formato	23	C-C1	5	T. indeterminato	
67	Op. socio sanitario	24	C-C1	5	T. indeterminato	
68	Op. socio sanitario	23	C-C1	5	T. indeterminato	
69	Op. socio sanitario	18	C-C1	0 (01/02/2024)	T. determinato (30/06/2022)	
70	Op. socio sanitario	27	C-C1	4 (01/10/2022)	T. indeterminato	
71	Op. socio sanitario	24	C-C1	0 (01/11/2022)	T. indeterminato	
72	Op di ass. non formato	30	B-B1	5	T. indeterminato	Ind. Differenziata liv. D1 art. 48 per attività educativa
73	Op. socio sanitario	28	C-C1	5	T. indeterminato	
74	Op. socio sanitario	20	C-C1	0 (01/10/2023)	T. indeterminato	

75	Op. socio sanitario	36	C-C1	5	T. indeterminato	
76	Op. socio sanitario	18	C-C1	0 (01/02/2024)	T. determinato (30/06/2022)	
77	Op. socio sanitario	20	C-C1	5	T. indeterminato	
78	Op. socio sanitario	30	C-C1	0 (01/12/2022)	T. indeterminato	
79	Op. socio sanitario	20	C-C1	4 (01/10/2022)	T. indeterminato	
80	Op. socio sanitario	20	C-C1	5	T. indeterminato	
81	Op di ass. non formato	25	B-B1	5	T. indeterminato	
82	Op. socio sanitario	30	C-C1	5	T. indeterminato	
83	Educatore	D-D2	20	5	T. indeterminato	
84	Op. socio sanitario	C-C1	20	0 (01/10/2023)	T. determinato (30/06/2022)	
85	Op di ass. non formato	B-B1	20	5	T. indeterminato	
86	Op di ass. non formato	B-B1	20	4 (01/10/2022)	T. indeterminato	
87	Op. socio sanitario	C-C1	32	5	T. indeterminato	
88	Op. socio sanitario	C-C1	35	5	T. indeterminato	
89	Op di ass. non formato	B-B1	30	1 (01/03/2023)	T. indeterminato	
90	Op di ass. non formato	B-B1	32	2 (01/10/2022)	T. indeterminato	Ind. Differenziata liv. D1 art. 48 per attività educativa
91	Op di ass. non formato	B-B1	20	5	T. indeterminato	
92	Op di ass. non formato	B-B1	28	2 (01/02/2024)	T. indeterminato	Ind. Differenziata liv. C1 art. 48
93	Op. socio sanitario	C-C1	12	5	T. indeterminato	
94	Op. socio sanitario	C-C1	23	5	T. indeterminato	

Il CCNL applicato è il CCNL delle cooperative sociali.

Servizio effettuato da altra Cooperativa Sociale presso il territorio del Comune di Cavallino:

Nr.	Qualifica	Monte ore settimanali	Livello	Scatti anzianità e dal prossimo scatto	Note
1	OSS	25	C2	2 (01/07/2023)	

2	OSS	14	C1	0 (/01/02/2024)	
3	Educatore	15	D2	5	
4	Coordinatore	38	E1	2 (01/10/2022)	
5	OSS	38	C2	2 (01/01/2023)	
6	OSS	36	C1	5	
7	OSS	25	C2	0 (01/12/2022)	
8	OSS	25	C2	5 (01/08/2030)	
9	OSS	25	C1	5	
10	OSS	28	C1	0 (01/09/2023)	
11	OSS	25	C1	1 (01/07/2022)	
12	OSS	30	C2	0 (01/08/2022)	
13	OSS	38	C1	2 (01/06/2024)	
14	OSS	30	C2	2 (01/12/2023)	

Il C.C.N.L. applicato è quelle delle Cooperative sociali.

La ditta si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva di verificarne e monitorarne periodicamente l'osservanza.

L'affidatario si impegna a mettere a disposizione tali dati, a richiesta della stazione appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.

Art 16 Avvio del servizio

Entro 20 giorni antecedenti l'avvio del servizio, al fine della stipula del contratto, la ditta affidataria comunicherà all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" l'elenco del personale impiegato e tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti per il personale. La verifica della documentazione sarà svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) che si avvarrà del supporto delle strutture aziendali competenti per materia.

Art. 17 Costo del servizio, fatturazione e modalità di pagamento

L'Azienda U.L.S.S. provvederà al pagamento degli importi di competenza a seguito ricevimento di regolari fatture elettroniche mensili posticipate indicanti le ore effettivamente svolte per ciascuna tipologia di funzione (assistenziale, educativa).

Ogni fattura dovrà essere corredata da prospetti giustificativi dettagliati, derivati dalla rilevazione quotidiana dell'attività svolta con riferimento a ciascuna persona assistita (tipologia di servizio svolto in ore rese e assenze o indisponibilità della persona assistita, assenze/ritardi dell'operatore, sostituzioni) e alla tipologia di funzioni (assistenziale ed educativa) ed attività (svolta a scuola, a domicilio o in altri ambiti, di aiuto o autonomia personale, con la distinzione

delle attività di programmazione, verifica, partecipazione ad incontri), e da un prospetto riepilogativo, secondo indicazioni che verranno fornite all'aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione.

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, nel termine di 60 giorni previo controllo e parere favorevole da parte dei Responsabili dei servizi per la Disabilità. I termini del predetto accertamento, che non potranno essere superiori a 30 giorni, si intendono decorrenti dalla messa a disposizione, da parte dell'aggiudicatario, dei dati completi e corretti relativi alle prestazioni svolte.

Eventuali diverse procedure adottate dall'Azienda U.L.S.S. per la liquidazione verranno comunicate alla Ditta aggiudicataria che dovrà ottemperarvi.

Ai sensi della L. 136/2010 tutti i pagamenti inerenti le prestazioni oggetto di appalto dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, l'appaltatore dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. A pena di nullità del contratto la ditta appaltatrice dovrà garantire la tracciabilità dei flussi finanziari propri, dei subappaltatori e dei subcontraenti.

Art. 18 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda U.L.S.S. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio economico finanziario dell'Azienda U.L.S.S. i seguenti dati:

- estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

Art. 19 Clausola revisione prezzi

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il corrispettivo economico potrà essere rivalutato, su preventiva richiesta scritta della ditta, la quale dimostri un aumento del costo del lavoro per effetto dell'eventuale intervento di nuova contrattazione collettiva.

La revisione sarà effettuata a seguito di apposita istruttoria operata dal dirigente dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e, se accolta, sarà basata entro i suddetti limiti.

Art. 20 Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La ditta affidataria deve osservare, e far osservare ai propri lavoratori, tutte le norme di legge

e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Ditta adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 21 Norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La ditta aggiudicataria si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro assicurando ai lavoratori, impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione, i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento. Si impegna altresì a rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario che in ogni caso non dovrà mai sostituirsi all'attività espletata dall'educatore.

Art. 22 Garanzie assicurative

L'appaltatore del servizio si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti, agli educatori e altro personale durante l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore del servizio, con la sottoscrizione del presente capitolato, solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione di rivalsa che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento del servizio.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a consegnare all'U.L.S.S., in sede di stipula del contratto:

- a) una polizza responsabilità civile verso terzi stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che l'Azienda U.L.S.S. debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti. L'assicurazione dovrà assicurare la copertura per il seguente massimale: euro 3.500.000,00 massimale unico per sinistro;
- b) polizza infortuni al fine di garantire idonea copertura agli utenti per danni da infortuni che possano occorrere nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e/o delle attività connesse. Massimali richiesti: almeno euro 100.000,00 - pro capite per decesso, almeno euro 100.000,00 - pro capite per invalidità permanente ed almeno euro 10.000,00 - pro capite per rimborso spese mediche.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di svolgimento delle attività.

L'appaltatore si impegna a presentare, ad ogni scadenza annuale delle polizze suddette, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio.

Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche:

garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'Azienda U.L.S.S. n. 4, connessi all'esecuzione del servizio;

garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;

garanzia di responsabilità verso il personale dell'appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc..

L'appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all'Azienda U.L.S.S. n.4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio, e, comunque, entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

Art 23 Inadempimenti e penali

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'impresa aggiudicataria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà stabilito caso per caso.

Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.

Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, l'azienda U.L.S.S., a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla Ditta aggiudicataria, una penale nei termini indicati dal presente articolo.

In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti stabiliti nel presente capitolato e quindi per il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria di uno qualsiasi degli adempimenti previsti dall'Amministrazione (tra i quali si considera la mancata disponibilità di operatori qualificati con i requisiti indicati al precedente art. 4), l'Azienda U.L.S.S. n. 4 contesterà l'inadempienza alla ditta aggiudicataria per iscritto, fissando un termine perentorio di 5 giorni per adeguarsi al Capitolato stesso, nonché per presentare le proprie eventuali controdeduzioni.

In caso di reiterate, gravi inadempienze, tali da pregiudicare la corretta e regolare esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva la facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale.

Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato e/o dal progetto offerto. Verranno considerati i rilievi formulati per iscritto nel semestre precedente e verrà attivata l'applicazione della penale qualora i rilievi mossi siano uguali o superiori a 4.

Superato tale valore inteso come soglia, l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Slittamento dell'avvio

In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda U.L.S.S. si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.

Mancato invio di comunicazioni relative al personale impiegato

Per il mancato invio, nei termini indicati nel capitolato speciale, dell'elenco del personale impiegato sarà applicata la sanzione di importo per ogni violazione, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo del contratto.

Mancato impiego di operatori qualificati con i requisiti indicati nel capitolato speciale d'appalto ovvero mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa di riferimento

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto dei requisiti professionali previsti dal capitolato speciale d'appalto per il personale impiegato nel servizio.

Verrà considerato valore soglia n. 1 segnalazione.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Mancato rispetto degli orari in cui devono essere svolti i servizi oggetto dell'appalto

Trattandosi di un'attività essenziale dell'appalto, ai fini dell'applicazione della presente penale, verrà considerata una sola segnalazione della indisponibilità dei servizi in oggetto negli orari previsti dal presente capitolato speciale ovvero oggetto di successivo diversa richiesta da parte dell'Azienda U.L.S.S..

L'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Mancata ottemperanza alle istruzioni operative, alle procedure ed ai protocolli aziendali

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno conteggiate le segnalazioni sul mancato rispetto delle istruzioni operative, delle procedure e dei protocolli aziendali.

Verrà considerato valore soglia n. 3 segnalazioni mensili.

L'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy

Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l'Azienda U.L.S.S. chiederà l'immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione. L'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Mancata reperibilità del coordinatore nelle fasce orarie indicate

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di mancata reperibilità effettuate dal personale dell'Amministrazione per ogni giorno del servizio.

Per ogni segnalazione a partire dalla seconda, l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Interruzione del servizio, violazioni relative a scioperi e cause di forza maggiore

Ai fini dell'applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale Aziendale. Per ogni segnalazione l'Azienda U.L.S.S. si riserva di

applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Formazione del personale

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerata la mancata evidenza dell'attività formativa prevista.

Per ogni segnalazione l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo aggiornamento e formazione degli operatori (valore: evidenza svolgimento attività formativa).

Mancata consegna o consegna incompleta dei report o di altra documentazione prevista da capitolato, da regolamenti aziendali ovvero oggetto di accordo tra le parti

Nel caso in cui la ditta non consegna all'Azienda U.L.S.S., nei termini previsti da capitolato ovvero oggetto di accordo tra le parti, i riepiloghi delle attività dell'Azienda stessa, od ogni altra documentazione prevista da regolamenti aziendali e/o comunque richiesta, ovvero consegna parte di quanto richiesto, verrà applicata, per ogni mancata o incompleta consegna una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di fornitura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo.

Valore atteso: esecuzione di almeno l'85% dei documenti entro i termini previsti.

In caso di mancato rispetto di detto valore minimo atteso, troverà applicazione la presente penale.

Dopo l'applicazione della presente penale a seguito di due segnalazioni consecutive nell'arco di un mese, il contratto sarà da considerarsi risolto per grave inadempimento della ditta, salva la richiesta di risarcimento di danni ulteriori, anche corrispondenti al maggior importo derivante dalla differenza tra il costo del servizio praticato dalla ditta e l'eventuale maggior costo praticato dalla ditta risultata seconda in graduatoria ovvero da altra ditta individuata nel libero mercato.

Turn-over del personale

Ai fini dell'applicazione della presente penale verrà considerato il numero delle sostituzioni di personale effettuate su iniziativa del fornitore nel semestre precedente la rilevazione. Per ogni sostituzione di personale l'Azienda U.L.S.S. si riserva di applicare una penale dell'1 per mille del corrispettivo del contratto, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo medesimo, per ogni sostituzione.

Valore minimo atteso: contenimento del *turnover* degli operatori (valore: $\leq 20\%$)

Non comporteranno l'applicazione di penali:

1) eventuali sostituzioni finalizzate ad un miglior funzionamento dei servizi/attività, purché preventivamente condivise e approvate dal Direttore dell'esecuzione del contratto; tali sostituzioni saranno conteggiate ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia;

2) eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamenti, ovvero cause di impossibilità non programmabili, di risorse impegnate nell'erogazione del servizio saranno conteggiate, ma non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- ciascuna sostituzione deve essere preventivamente condivisa e concordata con il referente dell'Amministrazione;
- ciascuna dimissione che sia opportunamente documentata.

Art. 24 Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Azienda U.L.S.S..

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda U.L.S.S., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda U.L.S.S. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda U.L.S.S., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda U.L.S.S. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'Azienda U.L.S.S. potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a versare la cauzione definitiva costituita, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, da una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa); essa potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Trova applicazione la disciplina in ordine ai benefici di riduzione dell'importo garantito prevista per la cauzione provvisoria di cui al bando e disciplinare di gara, cui pertanto si rinvia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che sarà libera di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di comprovata regolare esecuzione delle prestazioni.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del contratto, all'eventuale risoluzione dello stesso e comunque fino alla definizione di ogni ipotesi di controversia.

Art. 26 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento (U.E.) 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede all'informativa di cui dell'art. 13, facendo rinvio all'allegato 1, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato.

I dati personali forniti dalle ditte saranno trattati per le seguenti finalità:

- eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste;
- adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- gestire l'eventuale contenzioso;
- gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa.

I dati personali verranno conservati, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento degli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- Istituti di credito;
- Professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Azienda;
- Avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi *in cloud* o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.

La ditta ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai propri dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul proprio consenso o sul contratto.

La ditta ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

La ditta potrà esercitare i diritti sopra indicati inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@aulss4.veneto.it.

La ditta ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale.

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'avv. Pierluigi Cervato dello Studio Cervato Law & Business di Padova, indirizzo email: rpdsrveneto@cervato.it.

Art. 27 Responsabile esterno del trattamento dei dati

Ai fini dell'esecuzione del presente appalto la ditta dovrà effettuare operazioni di trattamento dei dati personali per conto dell'Azienda.

L'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento.

La Ditta dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi.

La Ditta verrà quindi nominata quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entrerà in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto e di eventuali servizi accessori allo stesso.

La Ditta si assumerà e si impegnerà a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la relativa nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

L'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali al Responsabile potrà essere affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità.

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati:

- adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;

- non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;

- fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;

- impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi simili: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connessi, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;

- istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;

- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;

assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:

alla sicurezza del trattamento;

alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;

alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

La Ditta dovrà, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), il Responsabile deve:

informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi;

fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

Il Responsabile si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa.

La ditta dovrà identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione ed a fornire le relative istruzioni.

Adozione della documentazione in materia di protezione dei dati personali prevista dalla normativa italiana ed europea e relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In caso di ricevimento di istanze provenienti dagli interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, la ditta deve:

dare tempestiva comunicazione scritta al titolare;

coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal titolare per gestire le relazioni con gli interessati;

assistere e supportare il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati.

Identificazione e designazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento sui dati di titolarità dell'azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai

sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione e ad impartire le relative istruzioni.

In caso di designazione di subfornitori quali subresponsabili, a cui affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto, nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto, la ditta deve farne preventiva richiesta all'Azienda, che dovrà approvarla per iscritto.

La ditta dovrà far assumere ai subfornitori gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale responsabile del trattamento dati e dovrà impartire agli stessi precise istruzioni relativamente al trattamento oggetto del contratto ed assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

La ditta risponderà nei confronti dell'Azienda qualora eventuali collaboratori esterni e sub responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati.

Impegnarsi a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda a terze parti, salvo qualora legislativamente richiesto e previa informazione della stessa.

Comunicare immediatamente all'Azienda e prestare relativa assistenza in caso di:

richiesta di accesso ai dati personali effettuata da un interessato, da un'autorità di controllo, da un'autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;

avvenuta conoscenza di una delle seguenti circostanze:

- (i) perdita, danneggiamento o distruzione dei dati personali;
- (ii) accesso ai dati personali da parte di terze parti, fuori dai casi espressamente previsti dal contratto;
- (iii) qualunque circostanze o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia dei dati personali.

Consentire all'Azienda lo svolgimento dell'attività di controllo ed *audit* relativamente alle operazioni eventi ad oggetto il trattamento dei dati personali dell'Azienda, mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e contribuire alle attività di revisione realizzate dal titolare del trattamento e da un soggetto dallo stesso incaricato.

Alla cessazione del trattamento affidato al responsabile o alla cessazione della nomina, in base alla scelta del titolare, provvedere alla restituzione al titolare dei dati trattati oppure provvedere alla loro distruzione, salvi i casi in cui la conservazione sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità o di continuazione del trattamento.

Limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali a paesi facenti parte dell'U.E., con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano un adeguato livello di tutela ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR.

Mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del fornitore, ivi incluse le sanzioni che dovessero essere applicabili ai sensi del GDPR.

Art. 28 Obblighi previsti dal codice di condotta dei dipendenti pubblici, di cui al d.p.r. 62/2013

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 Obblighi di cui all'art. 53, comma 16 ter D. Lgs. n. 165/2001 "incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione"

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 Obbligo di osservanza dei protocolli di legalità e dei patti di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità il cui schema è stato approvato con D.G.R. della Regione Veneto n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>).

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del

subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

Art. 31 Stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato specifico contratto in forma di scrittura privata in formato elettronico, che sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

In caso di urgenza, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale" nelle more della stipula del contratto, potrà disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario. L'Azienda U.L.S.S. n. 4 si riserva, altresì, la facoltà di scorrere la graduatoria nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Art. 32 Cessione del contratto e subappalto

E', altresì, fatto divieto al soggetto affidatario di cedere a terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.

Art. 33 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., e su almeno due quotidiani nazionali e almeno due quotidiani locali saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 34 Foro esclusivo

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

In ogni caso - nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria - l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda U.L.S.S. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 35 Facoltà di recesso

L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 1373 C.C. e dell'art. 21 *sexies* L. 241/90, potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore a mezzo P.E.C., anche nel caso in cui venga attivato analogo servizio a seguito di gara regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.

In tal caso la ditta aggiudicataria avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso, rinunciando la stessa a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Art. 36 Norme e condizioni finali

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D. Lgs. 50/2016.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.